



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.26346/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della V Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Modifica dell'articolo 31 commi 4, 5 e 6 della legge regionale
25 agosto 1987, n.36- Norme per la programmazione sanitaria e per il piano
sanitario regionale" - Reg.Gen.n.101 -**

Ad iniziativa dei Consiglieri Ugo de Flaviis e Alessandrina Lonardo.
Depositata il 18 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

8 NOV 2010

IL PRESIDENTE



*Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea*

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 25 agosto 1987, n.36
- Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario
regionale -”*

Ad iniziativa dei Consiglieri Ugo de Flaviis e Alessandrina Lonardo

(Registro Generale numero 101)



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare

Popolari - Udeur

Il Presidente

Relazione descrittiva

L'art. 31, comma 4, della legge regionale 25 agosto 1987, n. 36, prevedeva che, con la istituzione del Dipartimento, si sarebbe costituito un Consiglio dipartimentale di cui fanno parte i responsabili dei singoli settori o presidi, i quali avrebbero eletto un coordinatore tra i sanitari di livello apicale.

La successiva legge regionale 19 dicembre 2006, n. 24, all'allegato 4, punto 4.2.4, comma 10, ha individuato un nuovo modello dipartimentale, individuando tra gli organismi di cui si compone il Dipartimento il Comitato di Dipartimento.

Esso è individuato come organismo di nomina elettiva, ad eccezione dei Direttori delle strutture complesse che vi afferiscono, che sono membri di diritto. Invece, la parte elettiva è composta da un rappresentante di ciascun profilo professionale operante nel Dipartimento.

Ai Sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16, è sospesa l'efficacia del "Piano regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009" di cui al citato allegato, ai fini del coordinamento dello stesso con il piano di ristrutturazione e di riqualificazione della rete ospedaliera, allegato alla stessa legge regionale n. 16/2008.

L'inopinato ampliamento della parte elettiva del Comitato, allo stato, non si concilia con le prerogative e responsabilità dirigenziali, di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e delle successive disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009.

Pertanto, appare opportuna una riconsiderazione dell'organismo che, ove configurato nell'assetto come previsto dalla L.R. n. 24/2006, potenzialmente potrebbe determinare una stasi nell'attività dello stesso non sussistendo le condizioni per il lavoro collegiale, per l'integrazione piena delle varie competenze, per l'ottimizzazione delle risorse, per la piena utilizzazione delle attrezzature e dotazioni, al fine di evitare duplicazioni e sprechi.

Il rispetto del principio costituzionale di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa impone l'individuazione di un organismo maggiormente snello che possa assumere celermente e responsabilmente scelte dirigenziali.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare

Popolari - Udeur

Il Presidente

La presente proposta di legge si propone di intervenire sui presupposti della concreta operatività del Comitato di Dipartimento.

Infine, **si evidenzia che non sono previsti oneri finanziari, per cui non viene predisposta la scheda tecnico-finanziaria, così come previsto e disciplinato dal vigente Statuto della Regione Campania.**



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.1

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1987, n.36

1. L'articolo 31 della legge regionale 25 agosto 1987 n .36 è così modificato:

a) il comma 4 è così sostituito:

“4. Con l'istituzione del dipartimento viene costituito il comitato di dipartimento. Esso è composto da una componente non elettiva e da una elettiva. La componente non elettiva è espressa dai direttori delle unità operative complesse che vi afferiscono e che ne fanno parte di diritto. Quella elettiva è composta da un numero di dirigenti, pari al cinquanta per cento dei membri elettivi, votati tra i dirigenti non aventi incarico di struttura complessa afferenti al dipartimento. E, infine garantita la rappresentanza di un dirigente dei servizi infermieristici, ove esistenti, e di un dirigente indicato dalla direzione sanitaria aziendale. Ciascuna azienda sanitaria locale provvede, con apposito regolamento, ad individuare le modalità ed i termini per la costituzione del comitato”.

b) il comma 5 è così sostituito:

“5. Il comitato di dipartimento dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esso deve creare le condizioni per il lavoro collegiale, per l'integrazione piena delle varie competenze, per l'ottimizzazione delle risorse, la piena utilizzazione delle attrezzature e dotazioni, al fine di evitare duplicazioni e sprechi. La partecipazione alle riunioni del comitato di dipartimento è un obbligo per i suoi membri; le assenze ed i ritardi devono essere giustificati dal direttore del dipartimento, il quale vaglia le stesse anche ai fini della valutazione complessiva”.

c) il comma 6 è così sostituito:

“6. Le scelte gestionali operate dal comitato sono oggetto di informativa con le organizzazioni sindacali. Il comitato di dipartimento propone al direttore generale la terna di nominativi sui quali il direttore generale provvede ad individuare il direttore del dipartimento. Nelle more della regolamentazione aziendale e delle elezioni dei componenti dell'organismo, opera un comitato di dipartimento provvisorio formato dai soli membri di diritto”.